



COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE VETERINARIO – DISCIPLINA SANITA' ANIMALE, CON SEDE PRESSO LE ARTICOLAZIONI DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

PROVA SCRITTA N. 3

1) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – Norme e requisiti particolari - Accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento. Tale modalità di accasamento è consentita:

- A. in tutto il territorio regionale
- B. solo negli allevamenti ubicati all'interno dell'ex area di vaccinazione
- C. solo negli allevamenti ubicati al di fuori della ex area di vaccinazione

2) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – Norme e requisiti generali - Nuovi allevamenti avicoli. Al fine di contenere le aree produttive ad alta densità di specie a rischio di infezione dal virus dell'influenza aviaria sul territorio regionale, nel caso di nuovi allevamenti la distanza tra allevamenti di tacchini deve essere:

- A. superiore o uguale a 1 Km;
- B. superiore o uguale a 3 Km;
- C. superiore o uguale a 5 Km;

3) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – Norme e requisiti generali - Nuovi allevamenti avicoli. In considerazione del potenziale rischio sanitario:

- A. la distanza tra nuovi allevamenti suinicoli intensivi da insediamenti produttivi avicoli intensivi non può essere inferiore o uguale a 500 m
- B. la distanza tra nuovi allevamenti suinicoli intensivi da insediamenti produttivi avicoli intensivi non può essere inferiore o uguale a 1000 m
- C. la distanza tra nuovi allevamenti suinicoli intensivi da insediamenti produttivi avicoli intensivi non può essere inferiore o uguale a 1500 m

4) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – Norme e requisiti generali – Animali morti. Le celle devono avere una capienza commisurata alla superficie di allevamento e alle specie animali allevate, al fine di garantire il ritiro degli animali morti:

- A. almeno una volta al mese durante il ciclo produttivo;
- B. a metà e fine ciclo produttivo;
- C. solamente alla fine del ciclo produttivo;

5) O.M. 13-1-1994 Piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina. - Tutti i riproduttori equini e asinini maschi sono sottoposti prima dell'inizio della stagione di monta, all'accertamento sierologico nei confronti dell'arterite virale equina:

- A. nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 marzo di ogni anno,
- B. nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno;
- C. nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno;

6) O.M. 13-1-1994 Piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina. - Gli stalloni sieropositivi che, a conclusione degli accertamenti previsti, non risultano essere eliminatori di virus:

- A. non possono comunque essere destinati alla riproduzione;
- B. possono essere destinati alla riproduzione nel rispetto delle altre disposizioni vigenti in materia di riproduzione animale;
- C. possono essere destinati alla riproduzione, ma devono essere mantenuti in isolamento e campionati mensilmente.

7) D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7310- Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini. L'obiettivo del piano viene perseguito attraverso:

- A. la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARR tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- B. il progressivo incremento della frequenza dell'allele ARQ utilizzando riproduttori portatori di tale allele;
- C. l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

8) PNC Salmonellosi 2016/2018 – programma di campionamenti ufficiali. Negli incubatoi di tacchini il campionamento ufficiale è effettuato:

- A. almeno due volte l'anno;
- B. almeno ad ogni schiusa;
- C. almeno quattro volte all'anno.

9) In data 11/09/2014 il centro referenza nazionale per l'apicoltura, presso l'IZSVE, ha confermato il primo accertamento in Italia della presenza di *Aethina Tumida* (coleottero parassita degli alveari) in

- A. Calabria;
- B. Puglia;
- C. Liguria.

10) DDG 11358/2012 "Piano regionale di controllo e monitoraggio sanitario della fauna selvatica". Quali accertamenti sierologici sono previsti per la specie cinghiale:

- A. Malattia di Aujeszky, Malattia vescicolare del suino e Peste Suina Classica;
- B. Malattia di Aujeszky, Malattia vescicolare del suino;
- C. Peste suina Classica e Brucellosi.

11) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino e O.M. 12 aprile 2008*, l'allevamento da ingrasso familiare:

- A. È sinonimo di allevamento da ingrasso rurale e di allevamento da ingrasso per autoconsumo
- B. allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentati animali verso altri allevamenti
- C. allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di otto suini in accrescimento non a scopo commerciale e che, previo nulla osta, può movimentare animali verso altri allevamenti

12) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino*, in caso di suini movimentati verso altri allevamenti:

- A. Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il veterinario ufficiale deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda nei confronti della MVS
- B. Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 24 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il veterinario ufficiale deve indicare l'esito favorevole della visita e la qualifica sanitaria nei confronti della MVS

- C. Gli animali devono essere sottoposti a prelievo secondo la numerosità campionaria della tabella A.5, 30 giorni prima del carico. Sul Mod 4 il veterinario ufficiale deve indicare l'esito favorevole delle analisi e la data del controllo sierologico.
- 13) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino*, è possibile derogare l'obbligo della visita sanitaria pre-moving di suini inviati ad un impianto di macellazione, nel caso in cui:
- A. L'impianto di macellazione assicuri la macellazione dei suini non visitati in allevamento a termine giornata e li detenga separatamente da quelli provenienti da aziende accreditate
 - B. provengano da aziende accreditate per malattia vescicolare del suino, in province accreditate e lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda sia registrato in BDN/BDR e sia aggiornato
 - C. provengano da aziende accreditate per malattia vescicolare del suino e lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda sia registrato in BDN/BDR e sia aggiornato
- 14) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino*, la frequenza con cui effettuare i prelievi per il monitoraggio sierologico negli allevamenti da riproduzione è:
- A. Annuale per gli allevamenti a ciclo chiuso e semestrale per gli allevamenti a ciclo aperto
 - B. Annuale per gli allevamenti a ciclo aperto e semestrale per gli allevamenti a ciclo semestrale
 - C. Quadrimestrale per gli allevamenti a ciclo aperto e semestrale per gli allevamenti a ciclo chiuso
- 15) Secondo il *D.d.s. 29 maggio 2017 - n. 6206 Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657*, i compiti del veterinario referente del Piano sono:
- A. la responsabilità della stesura e applicazione di un piano aziendale di controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento al piano vaccinale e ai controlli sanitari
 - B. coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky e la sua puntuale e corretta registrazione nei sistemi informativi della Regione
 - C. entrambe le precedenti
- 16) Secondo il *D.d.s. 29 maggio 2017 - n. 6206 Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657*, la frequenza con cui devono essere effettuati gli accertamenti sierologici per il mantenimento della qualifica sanitaria negli allevamenti suini da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto:
- A. un controllo favorevole dopo la terza vaccinazione in allevamento secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni)
 - B. due controlli favorevoli dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni)
 - C. un controllo favorevole dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni)
- 17) Secondo il *D.d.s. 29 maggio 2017 - n. 6206 Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657*, quali sono i provvedimenti conseguenti alla sospensione della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky" in un allevamento da riproduzione (presenza di un singolo animale sieropositivo):

- A. prelievo sierologico secondo la numerosità campionaria della tabella B; il controllo deve essere effettuato entro 1 mese, in caso contrario la qualifica viene revocata
 - B. prelievo sierologico di tutti i riproduttori, incluso il capo risultato positivo; il controllo deve essere effettuato entro 1 mese, in caso contrario la qualifica viene revocata
 - C. prelievo sierologico di tutti i riproduttori, incluso il capo risultato positivo; il controllo deve essere effettuato entro 2 mesi, in caso contrario la qualifica viene revocata
- 18) Secondo il *D.d.s. 29 maggio 2017 - n. 6206 Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e revoca del d.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657*, la tabella C (Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%) viene utilizzata per:
- A. Gli allevamenti che hanno introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto al fine di ripristinare la qualifica con un unico controllo almeno 28 giorni dopo l'introduzione
 - B. Gli allevamenti che hanno introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto al fine di ripristinare la qualifica mediante due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi
 - C. Gli allevamenti che hanno introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto al fine di ripristinare la qualifica mediante due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 1 mese e massima di 3 mesi
- 19) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino*, quale dei seguenti non è un requisito di biosicurezza negli allevamenti e nelle stalle di sosta:
- A. Modalità operative o strutture che garantiscano il carico delle carcasse senza che gli automezzi per il loro trasporto entrino nel perimetro aziendale
 - B. Negli allevamenti da ingrasso rurale e ingrasso intermedio, prima di ogni nuova introduzione devono essere effettuate pulizia e disinfezione dei box/settori dove verranno immessi i suini previo rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 giorni
 - C. Disponibilità di quantitativi sufficienti di calzari per i visitatori
- 20) Secondo il *DDUO 5923/2009 Piano Regionale Di Prevenzione E Controllo Della Malattia Vescicolare Del Suino*, per la verifica dei requisiti minimi per i punti di lavaggio e disinfezione degli automezzi è d'obbligo constatare la presenza di:
- A. quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)
 - B. disponibilità attrezzature idonee al lavaggio anche non a pressione dell'automezzo
 - C. quantità sufficiente di un disinfettante ad uso zootecnico, correlato da apposita scheda tecnica
- 21) Secondo il *DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi*, indipendentemente dalle categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie:
- A. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o più muli.
 - B. Tutti gli equidi sportivi, mantenuti negli allevamenti definiti sportivi nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale.
 - C. in sede di macellazione, tutti gli equidi nati ed allevati fuori dal territorio nazionale
- 22) L'area destinata all'isolamento di equidi sieropositivi alla Anemia Infettiva, può essere un paddock esterno, purchè sia:
- A. garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi.
 - B. garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, stabilmente, altri equidi.

- C. garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove transitino altri equini.
- 23) Al fine della diagnosi di gruppo, il sospetto diagnostico di arterite virale equina deriva da:
- A. Anamnesi di movimentazione e sintomi di arterite che precedono numerosi casi di aborto.
 - B. Anamnesi di movimentazione e numerosi casi di aborto che precedono i sintomi dell'arterite.
 - C. Anamnesi di movimentazione e numerosi casi di aborto concomitanti ai sintomi di arterite
- 24) Per quanto tempo può rimanere portatore un bovino se infetto da afta epizootica ?
- A. Fino a 15 giorni
 - B. Circa 12 mesi
 - C. Anche oltre 27 mesi
- 25) Quale delle 3 specie animali infettate da virus aftoso elimina la maggior quantità di virus?
- A. Ovina
 - B. Bovina
 - C. Suina
- 26) Quale regolamento fissa le misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- A. regolamento (CE) n. 1107/2009
 - B. regolamento (CE) n. 1266/2007
 - C. regolamento (CE) n. 1256/2003
- 27) Per il dispositivo dirigenziale DGSAF 6478 del 10 marzo 2017, recante Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale quale delle seguenti definizioni non si adatta al "territorio epidemiologicamente sconosciuto"
- A. Può essere una provincia in restrizione nella quale non è raggiunta la percentuale minima dell'80% delle attività di sorveglianza
 - B. Può essere una provincia indenne nella quale non è raggiunta la percentuale minima dell' 80 % delle attività di sorveglianza
 - C. È un territorio equiparato alla zona infetta.
- 28) Quanto è il raggio della zona di protezione di territorio intorno all'azienda o al luogo sede di focolaio della Blue Tongue;
- A. minimo di 50 km
 - B. minimo di 100 km
 - C. minimo di 150 km

- 29) Per il dispositivo dirigenziale DGSAF 6478 del 10 marzo 2017, nella movimentazioni in deroga di animali destinati alla macellazione immediata da zone di restrizione per Blue Tongue, in quale dei seguenti casi non è previsto che l'ASL competente del luogo di origine degli animali notifichi almeno 48 ore prima della partenza al Servizio Veterinario del macello dell'ASL competente sullo stabilimento di macellazione, l'arrivo degli animali.
- A. Animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi
 - B. Animali destinati alla macellazione da zona soggetta a restrizione ad altra zona soggetta a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi)
 - C. Animali destinati alla macellazione in zona soggetta a restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui.
- 30) Per il dispositivo dirigenziale DGSAF 6478 del 10 marzo 2017, Il Servizio veterinario che accerti irregolarità di applicazione delle procedure di movimentazione in seguito a focolai deve darne immediata comunicazione:
- A. Sia alla Regione o Provincia autonoma o alle Regioni di competenza che al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)
 - B. solo alla Regione o Provincia autonoma o alle Regioni di competenza
 - C. solo al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS).

Brescia, 14 marzo 2018

La Commissione Esaminatrice